
DECRETO «AGOSTO»

DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020

APPROFONDIMENTO

MISURE FISCALI, SOCIETARIE E DI SOSTEGNO ALLA FINANZA D'IMPRESA

22 AGOSTO 2020

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati

INTRODUZIONE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «**Decreto Agosto**», D.L. 14 agosto 2020 n. 104, che introduce una serie di «**misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia**».

Di seguito si approfondiscono i principali provvedimenti di carattere fiscale, societario e di sostegno alla finanza d'impresa già oggetto di pubblicazione nei giorni scorsi sul nostro blog www.epicanews.it

ARGOMENTI:

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE;
2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI TURISTICI;
3. PROROGA DELLA MORATORIA BANCARIA PER LE PMI;
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ;
5. MISURE PER IL SETTORE TURISTICO;
6. ULTERIORE PROROGA E RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI;
7. PROROGA DEL SECONDO ACCONTO PER ALCUNI SOGGETTI ISA E FORFETTARI;
8. PROROGATO AL 15 OTTOBRE 2020 LO STOP DELLA RISCOSSIONE;
9. RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA.

I. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

Il Decreto di agosto all'**articolo 58** stanziava 600 milioni di euro per l'anno 2020 per **sostenere le attività del settore della ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto finalizzato all'acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari.**

Il contributo spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;

56.29.10 - Mense;

56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale.

Possono accedere al contributo le sole imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto di agosto (15 agosto 2020) e che abbiano avuto l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (in sostanza, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi medi del 25 per cento).

Fanno eccezione i soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i quali non è richiesta la verifica della riduzione del fatturato.

Il contributo deve destinato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P, valorizzando la materia prima del territorio.

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati

SEGUE:

L'ammontare del contributo spettante, le modalità di presentazione della istanza e i criteri di attribuzione saranno stabiliti solo da un successivo **decreto attuativo** che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto di agosto.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare **un'apposita istanza**, secondo le modalità che verranno successivamente stabilite, i documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche se non ancora pagati, e un'autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo.

All'accettazione della domanda, il contributo sarà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento, mentre il restante 10 per cento a saldo sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento.

I pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabile (non quindi tramite contante).

SEGUE:

Il suddetto contributo:

- viene erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*;
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini irap;
- è alternativo al contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici turistici previsto dall'articolo 59 del Decreto di agosto (vedi a seguire).

L'indebita percezione del contributo viene punita, salvo che il caso costituisca reato, oltre al recupero dello stesso, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI TURISTICI

L'**articolo 59** "Decreto Agosto" introduce delle misure di sostegno finanziario alle attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico che operano nei centri storici turistici attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto. La misura mira ad attenuare la massiccia perdita di presenze turistiche straniere a seguito delle restrizioni introdotte dal governo ai fini del contenimento del contagio da coronavirus.

Le **attività** sopra indicate che possono beneficiare del contributo sono quelle **ricomprese**, ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, **nelle aree urbane individuate come Zona A o equipollenti ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444**. Tale misura si riferisce a:

Comuni capoluogo di provincia che, prima dell'emergenza COVID-19, hanno registrato (dati osservatorio ISTAT) **presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti;**

Comuni di capoluogo di città metropolitana che, prima dell'emergenza COVID-19, hanno registrato **presenza di turisti stranieri in numero almeno pari a quello dei residenti.**

Il contributo è previsto **qualora l'attività commerciale che lo richiede abbia registrato nel corso del mese di giugno 2020 un fatturato inferiore ai due terzi rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2019.**

Per quanto riguarda inoltre le attività che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni sopra richiamati.

SEGUE:

Qualora siano rispettati i requisiti **l'ammontare del contributo è previsto in misura percentuale rispetto alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata a giugno 2020 rispetto a giugno 2019** secondo le seguenti regole:

- **pari al 15%** per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro** nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i solari corrisponde all'esercizio chiuso al 31.12.2019);
- **pari al 10%** per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto;
- **pari al 5%** per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro** nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto.

A prescindere delle predette percentuali il contributo non potrà comunque essere inferiore a mille euro per i soggetti persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo viene inoltre garantito anche ai soggetti **che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.**

In ogni caso l'ammontare massimo del contributo non potrà superare i 150 mila euro.

SEGUE:

Quanto alla presentazione dell'istanza e alle altre condizioni la norma rimanda alle regole già previste in sede di contributo a fondo perduto introdotte dal DI 34/2020 (cd. decreto "Rilancio") le quali, in estrema sintesi, prevedevano che:

- il contributo a fondo perduto **non concorre** alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- la richiesta dovrà avvenire attraverso la presentazione di una apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con **apposito provvedimento**;
- trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.

Ciò detto dovrebbero quindi valere anche i chiarimenti già forniti dall'Agenzia Entrate nella circolare I3/2020.

In ultimo la norma in commento precisa, al suo comma 6, come **questo contributo non sia cumulabile con il contributo previsto dall'articolo 58 dello stesso "Decreto Agosto" riservato alle imprese della ristorazione.**

3. PROROGA DELLA MORATORIA BANCARIA PER LE PMI

L'**articolo 65** del Decreto di Agosto proroga al **31 gennaio 2021 la moratoria sui mutui, prestiti e finanziamenti delle PMI**, prevista in origine dal Decreto Cura Italia sino al 30 settembre 2020. Si ricorda che, inizialmente, la moratoria poteva essere applicata:

1. alle **aperture di credito “a revoca”**, nonché i **finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti**, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020;
2. ai **prestiti non rateali**, con scadenza contrattuale antecedente al 30 settembre 2020 (**ora 31 gennaio 2021**);
3. ai **pagamenti**, con scadenza antecedente al 30 settembre 2020 (**ora 31 gennaio 2021**), di **rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale**, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.

Il Decreto di Agosto stabilisce, inoltre, che:

- **per le imprese già ammesse alla moratoria** alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, **la proroga opera automaticamente** senza alcuna formalità, fatta salva la possibilità di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020;
- **per le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto agosto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alla moratoria, queste possono essere ammesse alla moratoria, entro il 31 dicembre 2020.**

E' previsto che, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alla moratoria, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorra dal termine delle misure di sostegno in oggetto. Si evidenzia, ad ultimo, che per essere pienamente operativa la disposizione della proroga dovrà essere autorizzata dalla Commissione Europea.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

L'**articolo 71** del Decreto di agosto stabilisce una **proroga delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società** previste dai commi da 2 a 6 del Decreto Cura Italia.

In particolare, alle assemblee delle SPA, delle SAPA, delle SRL, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici **convocate entro il 15 ottobre 2020** continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del Decreto Cura Italia che prevedono, tra le altre, che:

- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società suddette possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**;

- le predette società possono altresì prevedere che **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio**;

- le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Infine, particolari disposizioni sono previste per le società quotate e le banche.

5. MISURE PER IL SETTORE TURISTICO

Gli **articoli 77, 78 e 79** del Decreto di agosto prevedono alcune misure a favore del settore turistico e dello spettacolo.

Credito di imposta per canoni di locazione:

In primo luogo, con una modifica al Decreto Rilancio, **il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (ex articolo 28 predetto Decreto) spetta**, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, **anche alle “strutture termali”** (oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator).

Inoltre, il predetto credito di imposta è esteso – in generale – **anche al mese di giugno 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale è esteso anche al mese di luglio 2020.**

NOTA: Si ricorda che il bonus spetta nella misura generalizzata del 60% o del 30% in caso di affitto di azienda. Per tutti è condizionato alla diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente con l'eccezione delle strutture turistiche - e ora anche termali - che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.

Moratoria bancaria:

Per le imprese del comparto turistico la **moratoria sui finanziamenti bancari** (prevista all'articolo 56 del Decreto Cura Italia) **per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021.**

L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

SEGUE:

IMU:

Per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi e Pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, *a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, *a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, *a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

L'IMU non è dovuta altresì per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di alla precedente lettera d).

SEGUE:

Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

Il Decreto di agosto ripropone, con alcune novità, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere *(di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)*.

Sono interessate alla normativa le strutture alberghiere tra le quali rientrano:

- gli alberghi; i villaggi; le residenze turistico-alberghiere; gli alberghi diffusi; le strutture individuate come "alberghiere" dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all'agevolazione **anche gli agriturismi e** gli stabilimenti termali: queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Rispetto al passato, il credito d'imposta: (i) e' riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019; (ii) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione; (iii) è riconosciuto senza la ripartizione in quote annuali.

Le singole voci di **spesa** sono agevolabili ciascuna, nella misura del **65%**, per un importo massimo di **€ 307.693,30** per ciascuna **impresa alberghiera**, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un **credito d'imposta massimo complessivo pari a € 200.000** (65% di € 307.693,30).

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento dovrà esser emanato un apposito decreto attuativo per l'applicazione operativa del suddetto credito d'imposta.

6. ULTERIORE PROROGA E RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Il Decreto Agosto ha previsto un'ulteriore rateazione dei versamenti sospesi. Sostanzialmente i versamenti di cui agli art. 126 e 127 del D. L. 34/2020 (decreto rilancio) possono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, **per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020; il restante 50% potrà essere versato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 gennaio 2021.** Non è previsto alcun rimborso per i versamenti già avvenuti.

I versamenti sospesi di cui agli art. 126 e 127 riguardano diversi contribuenti quali, a titolo di esempio:

I contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019; per questi contribuenti erano stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati, all'IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

I soggetti di cui all'art. 61 del D.L. 18/2020 (imprese turistico-ricettive e altri soggetti considerati più colpiti dall'emergenza); per questi contribuenti sono stati sospesi dal 02 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; la sospensione degli stessi versamenti andava dal 02 marzo al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; relativamente a questi soggetti erano stati sospesi anche i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

7. PROROGA DEL SECONDO ACCONTO PER ALCUNI SOGGETTI ISA E FORFETTARI

Per i **contribuenti soggetti agli ISA (Indici sintetici di affidabilità)** e per i **contribuenti forfettari** che abbiano subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 il **termine per il versamento della seconda o unica rata e dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP è prorogato al 30 aprile 2021.**

8. PROROGATO AL 15 OTTOBRE 2020 LO STOP DELLA RISCOSSIONE

Il Decreto Agosto posticipa dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie effettuate dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione – ex “Equitalia”).

Sulla base delle modifiche apportate quindi dall'**articolo 99 del DI Agosto** agli articoli 68 del DL Cura Italia e 152 del DI Rilancio si segnalano le seguenti novità.

Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.

Per quanto riguarda invece i piani di rateazione in essere ovvero per i piani di rateazione le cui istanze saranno presentate entro il prossimo 15 ottobre 2020 la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate ordinariamente previste.

Con la proroga al 15 ottobre 2020 viene quindi ulteriormente differito il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

SEGUE:

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL Rilancio, di chiedere la dilazione ordinaria del pagamento per le somme ancora dovute.

Si precisa, a tale riguardo, che **il DL Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”,** già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

Per i contribuenti che vi hanno aderito il **termine “ultimo”** entro il quale possono pagare, se in regola con i pagamenti per il 2019, in unica soluzione le rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative **rimane fissato al 10 dicembre 2020, termine che non gode** (è utile ricordarlo) **della possibilità di pagamento in lieve ritardo contenuto nei cinque giorni di tolleranza.**

Infine vengono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari e pensioni.

9. RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA

Il Decreto di Agosto all'**articolo 110** prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** (in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (immobili merce), **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.**

La norma ripropone un istituto già noto ma a condizioni estremamente più vantaggiose in quanto:

1. la rivalutazione **può avere anche solo effetti civilistici;**
2. nel caso in cui l'impresa voglia dar rilevanza fiscale alla rivalutazione è prevista l'applicazione di una **imposta sostitutiva contenuta (3 per cento); la stessa può esser rateizzata in tre anni;**
3. la rivalutazione **può esser effettuata distintamente per ciascun bene** (e non per categorie omogenee di beni come in passato).

SEGUE:

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra (quindi nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per le imprese con esercizio “solare”), **puo' essere effettuata distintamente per ciascun bene** e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione può esser anche solo “civilistica”, ma – per scelta dell'impresa - il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive **a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.**

L' imposta sostitutiva è versata in un massimo di **tre rate** di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare **possono essere compensati.**

SEGUE:

Nota Bene: Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Come per il passato, **il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate sopra.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Per la preparazione di queste slides hanno collaborato i **Dottori Diego Cavaliere, Chiara Curti, Lorenzo Gassa, Alberto Simonetti e Lorenzo Tirindelli.**

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario.

Studio EPICA | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201

Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028

Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364

Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861

Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |